

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI

INDI

DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
DAL CANTON MARIA PIA e Senatore MERLIN ANGELINA: « Modificazioni all'ordinamento di stato civile e norme di applicazione » (<i>Modificata dal Senato</i>) (52-B)	539	
PRESIDENTE	539, 541, 542, 543, 544	
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i>	540, 541 542, 543	
AGRIMI	540, 542, 543	
JACOMETTI	540	
GIANQUINTO	541	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	541, 542	
LUZZATTO	542, 543, 544	
LUCIFREDI	543	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	544	
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
Modifica all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A. N. S. A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa agenzia (1617)	545	
PRESIDENTE	545, 546	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	545, 546	
		LUZZATTO 545
		DE VITA 545
		MANZINI 545
		Votazione segreta :
		PRESIDENTE 546
		<hr/>
		La seduta comincia alle 10,30.
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).
		Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e del senatore Merlin Angelina: Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione. (Modificata dal Senato). (52-B).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e del senatore Merlin Angelina, concernente modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione. Come gli onorevoli colleghi ricordano, questa proposta di legge fu già approvata

dalla nostra Commissione in sede legislativa, e, trasmessa al Senato, è stata modificata dall'altro ramo del Parlamento. Esprimo la speranza che questa volta, in sede di Commissione plenaria, si possa giungere alla definizione della materia, non avendo purtroppo il Comitato ristretto, appositamente nominato, raggiunto un accordo in materia.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Anche io esprimo la speranza e l'augurio che quello di oggi possa essere l'esame definitivo, da parte nostra, della proposta Dal Canton-Merlin.

Per tutte le ragioni che sono state già esposte nella nostra precedente discussione, per tutti gli inconvenienti che la formulazione del Senato porta con sé, per evitare specialmente un falso in atto pubblico e per tutti quegli altri aspetti negativi di cui abbiamo già parlato, propongo di ritornare al testo già approvato dalla Camera.

Però, poiché quel testo, come è stato osservato dal Senato e come hanno detto alcuni nostri colleghi, potrebbe costituire un « terremoto » nella situazione attuale, il relatore propone di formulare una norma con la quale si stabilisca che per gli atti indicati nei nn. 1° e 2° dell'articolo primo del testo della Camera, la legge entra subito in vigore; mentre per gli atti indicati nel n. 3° dello stesso articolo, la legge entrerà in vigore con provvedimenti successivi che i Ministeri competenti emaneranno.

Così si eliminerebbe subito l'inconveniente veramente triste che i figli illegittimi ad ogni piè sospinto debbano rivelare che sono figli di N. N. Invece, per quello che riguarda i documenti o le dichiarazioni in cui la persona sia indicata per un fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, la norma verrebbe attuata gradatamente, senza apportare alcun documento o sconvolgimento negli atti pubblici che interessano particolari Amministrazioni.

Aggiungo che, per evitare un ulteriore rinvio di questo provvedimento tra le due Camere, ho avuto uno scambio di idee anche col Presidente della competente Commissione del Senato, ed abbiamo raggiunto un accordo appunto in questo senso. Infatti la Commissione del Senato era pervenuta a una diversa formulazione di questa proposta di legge per ovviare, come accennavo poco fa, a quel « terremoto » che si sarebbe prodotto nella situazione attuale. Ma, se approviamo il vecchio testo con un articolo che dia la possibilità di graduare nel tempo l'attuazione della legge, questa sarà senz'altro approvata dal-

l'altro ramo del parlamento e non sarà ulteriormente differita l'attuazione di quella parte che è maggiormente attesa dagli interessati, e che si riferisce alla omissione della paternità e maternità dai documenti di stato civile e di riconoscimento.

AGRIMI. Concordo perfettamente con quello che ha detto l'onorevole relatore. Evidentemente, poiché tutte e due le soluzioni, tanto quella del Senato quanto quella della Camera, presentano degli inconvenienti, bisogna scegliere quella che presenta inconvenienti minori. Effettivamente, mantenendo i primi due numeri dell'articolo 1 del testo della Camera, sin dall'entrata in vigore della legge verrà eliminata l'indicazione della paternità e della maternità negli estratti e certificati di stato civile e in tutti i documenti di riconoscimento, e questo sarà un grande beneficio per gli interessati, per i quali l'inconveniente più grave non è tanto quello di presentarsi con « N. N. » nel luogo di nascita, dove le situazioni personali sono più o meno conosciute, quanto quello di dovere esibire nel mondo esterno un documento o una carta di identità con questa infelice dizione.

Ritengo quindi che, restando fermi nella loro integrità i primi due numeri dell'articolo 1, si possa sopprimere il n. 3° dell'articolo stesso.

JACOMETTI. Non sono d'accordo con la proposta del relatore di tornare al testo della Camera. Come già dichiarai nel dicembre 1953, io sono favorevole all'indirizzo seguito dal Senato e non capisco quali siano le obiezioni sostanziali che impediscono di mettere negli atti di stato civile una paternità fittizia. L'unica obiezione, che potrebbe apparire di una certa rilevanza, è quella che si verrebbe a legittimare un falso in atto pubblico. Ma a me sembra che non ci sia alcun falso in atto pubblico, quando questo falso è ammesso dalla legge, cioè dalla volontà del Parlamento, che è la volontà del popolo.

Invece, la soppressione della paternità e della maternità non sarà sempre attuabile e porterà ad inconvenienti, mentre l'indicazione di un nome fittizio non porta pregiudizio in nessun caso.

D'altra parte, non sarà possibile stralciare immediatamente da tutti i documenti in corso l'indicazione della paternità e della maternità; cosicché ci sarà un periodo abbastanza lungo, nel quale gli inconvenienti sussisteranno, perché avremo persone con paternità e maternità e altre senza questa indicazione.

Faccio rilevare, inoltre, che da quando è stata sollevata tale questione, sono state fatte in tutto il paese una infinità di pressioni perché si giungesse al più presto a una soluzione sostanziale, qualunque ne fosse la forma. La cosa ha interesse particolare in questo periodo di apertura delle scuole, tanto che, per chi l'ha richiesto, è stato consentito di omettere l'indicazione della paternità e della maternità. Ora, approvando il testo del Senato, la legge potrà andare in vigore subito, soddisfacendo l'attesa di tanti infelici. Se la legge viene rinviata al Senato, non possiamo essere certi che non ci siano nuove obiezioni e nuovi rinvii dall'uno all'altro ramo del Parlamento.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Come ho detto, è stato già raggiunto un accordo col Senato.

PRESIDENTE. Effettivamente sono stati già stabiliti accordi col Senato, per cui, accogliendo la proposta dell'onorevole relatore, si può ragionevolmente presumere che la legge sarà senz'altro varata.

GIANQUINTO. Mi dispiace di essere di parere discorde da quello dell'onorevole Jacometti. Penso che, tra i due sistemi, il nostro sia quello che offre minori inconvenienti, non solo per ragioni giuridiche, ma anche per ragioni morali. Ritengo, infatti, che debba suonare come un'ironia atroce, per chi non ha padre o per chi conosce il nome del padre ma non lo può indicare, dover dire che è figlio di un « Tizio » che non esiste. Meglio, quindi, tornare al testo della Camera, tanto più che è stato raggiunto l'accordo col Senato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo è favorevole alla tesi prospettata dal relatore onorevole Conci, prima di tutto perché è riconosciuta da tutti l'inopportunità di sancire per legge l'introduzione di un falso in atti così importanti come quelli dello stato civile; in secondo luogo, perché gli inconvenienti pratici che ne deriverebbero sarebbero forse maggiori di quelli prevedibili con l'altra soluzione. Basta pensare che, se fosse adottato il criterio del Senato, al momento della pubblicazione della legge circa due milioni di persone — tanti sono presso a poco gli illegittimi in Italia — potrebbero chiedere immediatamente ai Tribunali l'autorizzazione a fare apporre la falsa trascrizione della paternità e maternità agli uffici di stato civile, creando così una situazione di ingorgo e difficoltà di attuazione. Invece nessun inconveniente pratico deriva dall'omissione della paternità e maternità, tanto è vero che nei passaporti, nelle tessere postali e

nei documenti di identificazione di altri Stati, l'indicazione della paternità e maternità è già omessa.

Come ha detto l'onorevole Conci, le disposizioni di questa legge avrebbero attuazione immediata per quanto riguarda i certificati relativi ad atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, e ai documenti di riconoscimento; cioè per tutti quei documenti che quotidianamente l'illegittimo è costretto ad esibire. Invece per tutti gli altri atti, in cui occorra una maggiore identificazione — registri catastali e ipotecari, per esempio, nei quali le disposizioni di legge vigenti richiedono l'indicazione delle generalità del padre e della madre — si darebbe al Governo la possibilità di emanare gradualmente, ma in un breve termine, delle norme regolamentari di attuazione.

Io ritengo che questa soluzione possa essere accolta. Quanto alla preoccupazione che si possa avere un ritardo nel varo della legge, l'onorevole relatore ha già precisato che gli accordi col Senato ci tranquillizzano circa l'approvazione immediata della legge da parte dell'altro ramo del Parlamento nella nuova formulazione che stiamo per adottare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché mi sembra che la Commissione sia quasi unanimemente indirizzata verso il ripristino, come testo-base, di quello della Camera, e poiché, d'altra parte, gli emendamenti preannunciati riguardano tale testo, se non vi sono osservazioni può innanzitutto rimanere stabilito che l'esame degli articoli verterà sulla formulazione della Camera, anziché sul testo del Senato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 reca:

« L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1°) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2°) in tutti i documenti di riconoscimento: in tali documenti oltre la data ed il luogo di nascita sarà indicato il numero di registro dell'atto di nascita;

3°) in ogni altro atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ».

Su questo articolo non vi sono emendamenti sostanziali; però l'onorevole Agrimi propone di limitare il testo dell'articolo stesso al numero 1°) e alla prima parte del numero 2°) fino alla parola « riconoscimento »; la rimanente parte dell'articolo dovrebbe costituire il nuovo articolo 2.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo allora in votazione l'articolo 1 del testo della Camera fino alla parola « riconoscimento » del numero 2°).

(È approvato).

Resta quindi inteso che la parte all'articolo testé approvata, e che rileggo per chiarezza:

« L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1°) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2°) in tutti i documenti di riconoscimento ».

costituirà l'articolo 1.

L'onorevole Agrimi propone quindi di sostituire la rimanente parte dell'articolo 1 del testo della Camera con la seguente formulazione che, se approvata, costituirà l'articolo 2:

« L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle leggi vigenti e nei quali la persona sia indicata per fini diversi da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ».

LUZZATTO. L'inciso « prescritta dalle leggi vigenti » non corrisponde alle finalità del provvedimento. Infatti noi dobbiamo tener presente la legislazione attuale, non quella futura.

PRESIDENTE. Basta allora aggiungere alle parole: « prescritta dalle leggi vigenti », le altre « al momento della pubblicazione della presente legge », con riserva di coordinare le due frasi per evitare la ripetizione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisogna eliminare in ogni caso le difficoltà che sorgerebbero specialmente presso gli uffici fiscali e catastali, poiché i documenti di tale genere richiedono tassativamente l'indicazione di paternità e maternità.

AGRIMI. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Presidente. Desidero far presente, peraltro, che nel testo originario dell'articolo 1, riprodotto praticamente nella mia formulazione, esiste anche una disposizione sull'obbligo dell'indicazione del luogo e data di nascita: ora non è già che io intenda sopprimerla, ma mi riservo semplicemente di riproporla come articolo a se stante.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono altre osservazioni, do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Agrimi che, con la precisazione da me proposta, risulta, salvo coordinamento formale, del seguente tenore:

« L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documentato in cui sia prescritta dalle leggi vigenti al momento della pubblicazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

S'intende che questo testo costituirà l'articolo 2.

L'onorevole Agrimi propone, poi, il seguente articolo aggiuntivo: « Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo ora approvato diverrà quindi l'articolo 3.

Passiamo ora all'articolo 2 del testo originario della Camera. Esso reca:

« Negli estratti, certificati, documenti, atti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, che è stato adottato, ed il figlio naturale che è stato riconosciuto anche da un solo genitore, prima o dopo l'adozione,

deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante.

Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, che è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo anche se prima o dopo l'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione anche nei riguardi di un solo genitore, e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 411 del codice civile, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto o legittimato, seguito dal cognome dell'affiliante ».

CONCI ELISABETTA. *Relatore.* Per quanto riguarda questo articolo, propongo di accettare il testo del Senato (articolo 5), essendo più chiaro dal punto di vista formale. Infatti vi si fa espresso riferimento alla legge sull'ordinamento dello stato civile che è modificata dalle norme in esame.

PRESIDENTE. L'articolo 5 del testo del Senato, che in sostanza l'onorevole relatore presenta come emendamento sostitutivo integrale all'articolo 2 del testo della Camera, sul quale la Commissione ha stabilito di basare la discussione, è il seguente:

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò sempreché l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

« L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo ora approvato costituirà l'articolo 4.

L'onorevole Agrimi e il relatore Conci Elisabetta propongono infine il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui all'articolo 2 entreranno in vigore entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti contenenti norme di attuazione, che saranno emanate dai Ministri competenti.

Le altre norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione della presente legge ».

AGRIMI. Il motivo ispiratore dell'articolo aggiuntivo è il seguente: mentre l'articolo 1 da noi approvato e che riguarda l'omissione della paternità e maternità dai documenti di riconoscimento e di stato civile non presenta difficoltà di esecuzione, l'articolo 2, che si riferisce a tutti gli altri atti pubblici, tra i quali quelli fiscali e catastali, già ricordati dall'onorevole Sottosegretario Pugliese, necessita di un certo periodo di tempo per poter essere efficacemente, anche se gradualmente, attuato.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione della Commissione su un problema di natura formale, relativo all'inciso « norme di attuazione » contenuto nel primo comma dell'articolo aggiuntivo. Occorre infatti che risulti chiaro che si tratta di norme regolamentari, altrimenti si cadrebbe in una delega legislativa che non potremmo approvare in sede di Commissione.

LUCIFREDI. Desidero domandare se sia anche il caso di stabilire un termine per l'emanazione di tali norme di attuazione, ad esempio il 31 marzo o il 30 giugno 1956.

In quanto alla questione posta dall'onorevole Presidente, penso si possa addivenire a una formulazione di questo tipo « regolamenti per la attuazione, ecc. ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore.* Se desideriamo fissare un termine, è necessario che il termine sia molto ampio.

LUCIFREDI. Se il Governo vorrà attuare la legge, potrà farlo in un mese; altrimenti non basteranno dieci anni!

LUZZATTO. Quanto al termine, o lo fissiamo come termine comminatorio del tempo in cui il regolamento dovrà essere emesso, oppure come termine oltre il quale la legge entrerà automaticamente in vigore, nel caso che il regolamento non fosse emanato. Quale delle due soluzioni preferire?

LUCIFREDI. Io sarei per la seconda soluzione.

CONCI ELISABETTA, *Relatore.* Il nostro accordo col Senato non prevede un termine.

Credo che la fissazione di un termine solleverebbe difficoltà in quel ramo del Parlamento.

LUZZATTO. In ogni caso, qualunque sia il termine, non è possibile dire che le disposizioni di cui all'articolo 2 entreranno in vigore « entro trenta giorni ».

Bisogna fissare un termine preciso.

PRESIDENTE. La sua osservazione è esatta, onorevole Luzzatto. Ne terremo conto quando formuleremo definitivamente il testo.

Esaminiamo per il momento il problema della eventuale fissazione del termine per l'emanazione delle norme di attuazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Ministero dell'interno e quello della giustizia si sono resi attivi per impedire che questa legge continuasse ad essere rinviata continuamente dalla Camera al Senato e viceversa. Nella riunione tenuta ieri con il Presidente della Commissione del Senato, senatore Zoli, si è considerato inopportuna la fissazione di un termine, ritenendosi che un qualsiasi termine sarebbe stato comunque così breve, da non permettere che le applicazioni modestissime. Invece, fissando un termine larghissimo, o meglio, non fissando alcun termine, si potrà ottenere che i problemi di più rapida attuazione siano risolti subito, e vi sia d'altra parte il tempo per studiare e risolvere i problemi più gravi. Pensate che in alcuni casi il vecchio e il nuovo sistema saranno indipendenti tra loro; ma in altri casi — il senatore Zoli ha fatto più di una indicazione — il nuovo sistema dovrà agganciarsi al vecchio. E allora, verificandosi una certa forma di indolenza, il termine stabilito dalla legge potrebbe scade prima che le applicazioni siano complete. Perciò preoccupa meno non fissare un termine, che fissarlo. Mancando un termine, il Parlamento potrà sollecitare il Governo con interrogazioni, interpellanze o mozioni, qualora la burocrazia o perfino qualche Ministro dovessero bloccare l'attuazione della legge. Se invece la legge prevedesse un termine, una volta che questo fosse scaduto, per una ulteriore attuazione bisognerebbe tornare da capo.

Sono queste le considerazioni che ci hanno fatto preferire di non proporre nessun termine per l'emanazione delle norme di attuazione.

PRESIDENTE. A questo punto mi sembra opportuno riassumere brevemente la discussione. Le questioni pendenti sono essenzialmente tre; la prima di carattere sostanziale, le altre due di carattere formale. Innanzitutto vi è, infatti, il problema della

fissazione o meno di un termine per l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 2, in relazione alla necessità di graduare l'attuazione stessa per quei casi in cui l'omissione della paternità e maternità dai pubblici documenti, diversi da quelli di stato civile e di riconoscimento, potrebbe provocare difficoltà di carattere amministrativo.

Vi sono poi due questioni formali: l'una concerne l'esigenza di chiarire che tali norme di attuazione non costituiscono delega legislativa al Governo; l'altra, sollevata opportunamente dall'onorevole Luzzatto, si riferisce alla necessità di stabilire il termine di entrata in vigore dell'articolo 2 a data fissa.

Poiché soltanto la prima questione ha rilievo sostanziale ed ha provocato divergenze di vedute, ritengo necessario porre innanzitutto in votazione il principio della fissazione del termine. Nel caso in cui non sia approvato, cadono evidentemente tutte le proposte circa l'entità del termine stesso.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo dunque in votazione il principio di fissare un termine per la emanazione delle norme di attuazione per l'applicazione dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla definizione di tali norme di attuazione. Mi sembra che fissando tale definizione in « regolamenti di attuazione », non cadiamo nella delega legislativa.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere allora stabilita questa formulazione nel contesto dell'articolo aggiuntivo.

(Così rimane stabilito).

Infine, la data di entrata in vigore dell'articolo 2 deve essere stabilita, come ha detto l'onorevole Luzzatto, in maniera precisa, anche se praticamente tale data è riferita alla emanazione dei regolamenti per i quali non è stato fissato alcun termine.

In conclusione, ritengo che il testo definitivo dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Agrimi e Conci Elisabetta possa essere così formulato:

« Le disposizioni di cui all'articolo 2 entreranno in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.

Le altre norme entreranno in vigore trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

Il testo ora approvato diverrà l'articolo 5. Chiedo che la Presidenza della Commissione sia autorizzata al coordinamento formale degli articoli approvati e del titolo del provvedimento.

(Cosi rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A. N. S. A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa agenzia. (1617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A. N. S. A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa Agenzia.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Natali, ha chiesto di parlare.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io dovrei presentare un emendamento a questo disegno di legge, col quale si stabilisce che le convenzioni stipulate dall'A. N. S. A. con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e col Ministero degli affari esteri sono assoggettate alla tassa fissa di registro, a somiglianza di quelle che vengono stipulate con l'Italcable.

Senza questa norma, le convenzioni sarebbero assoggettate all'imposta progressiva con pagamento di canoni non indifferenti, i quali in sostanza verrebbero a gravare sullo Stato.

Durante l'esame dell'emendamento da parte della Commissione finanze e tesoro, alla quale dovrebbe essere naturalmente inviato, potrebbero anche precisarsi le posizioni dei vari gruppi, dato il contrasto esistente in materia.

PRESIDENTE. È certo che un simile emendamento implicherebbe diminuzione di entrata e dovrebbe essere inviato per l'esame alla Commissione finanze e tesoro. Ora, l'articolo 31 del Regolamento della Camera dispone tra l'altro: « Quando in un disegno di legge, implicante entrate o spese, già tra-

smesso alla Commissione finanze e tesoro, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione o aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione finanze e tesoro le modificazioni da essa deliberate ». Evidentemente l'articolo si riferisce alle riunioni in sede referente, ma d'altra parte non sembra compatibile con la funzionalità dei nostri lavori inviare l'emendamento alla Commissione finanze e tesoro senza averlo prima esaminato e senza aver preso su di esso almeno una decisione di massima.

Questo, del resto, è il criterio seguito anche da altre Commissioni; se infatti si accettasse il principio della applicazione integrale alle Commissioni in sede legislativa delle norme sulla presentazione in Aula degli emendamenti implicanti onere finanziario (presentazione che, in Assemblea, è soggetta a svariati limiti, termini e garanzie), si verrebbe a creare una disfunzione dei lavori delle Commissioni stesse con continui rinvii delle relative discussioni ad ogni presentazione di emendamenti di tale genere.

LUZZATTO. Quindi noi possiamo deliberare, di massima, su questo emendamento e poi inviarlo alla Commissione IV; ma possiamo intanto deliberare sul resto?

DE VITA. Quale significato ha un parere chiesto alla IV Commissione, dopo che la I Commissione ha già deliberato? Il parere si chiede per essere illuminati sui riflessi finanziari. Quindi non possiamo deliberare se prima non abbiamo il parere della IV Commissione.

PRESIDENTE. Si tratta di temperare varie esigenze, attraverso una deliberazione di massima sull'emendamento che non pregiudichi, dopo il parere della Commissione finanze e tesoro, la votazione finale.

LUZZATTO. Una buona soluzione potrebbe consistere nella rimessione in Assemblea del provvedimento. Una volta approvato l'emendamento in sede referente, potremo inviarlo alla IV Commissione per il parere.

PRESIDENTE. Il prescritto numero di deputati può chiedere soltanto che il disegno di legge sia rimesso alla Assemblea; ma la procedura successiva si deve svolgere attraverso la Presidenza della Camera, che ritrasmetterà il provvedimento alla Commissione perché lo esamini in sede referente.

MANZINI. Questo disegno di legge ha una ragione di urgenza, che riguarda il funzionamento dell'A. N. S. A. Questa da tempo aspetta di sistemare i propri servizi con i contributi che deve percepire. Poiché al-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

cuni colleghi hanno fatto osservazioni sull'indirizzo dell'Agenzia, noi abbiamo chiesto che questa discussione avvenisse in altra sede e che intanto si facilitasse il funzionamento dell'A. N. S. A. Si dovrebbe quindi cercare di ottenere il parere della IV Commissione senza rinviare il provvedimento in Aula; altrimenti si avrebbe ancora un ritardo di qualche mese, il che rappresenterebbe un nuovo ostacolo al funzionamento dell'Agenzia, la quale ha già passato delle difficoltà notevolissime, nonostante le sue benemerienze.

PRESIDENTE. Considero queste osservazioni dell'onorevole Manzini come un appello rivolto a coloro che hanno intenzione di chiedere la rimessione del disegno di legge in Assemblea. Certamente, se andiamo in Aula, dobbiamo subire le vicende dell'ordine del giorno dell'Assemblea, con tutti i rinvii di cui non possiamo prevedere la durata.

NATALI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Ritengo opportuna una dichiarazione pregiudiziale che è poi una specie di cronistoria di quello che è avvenuto.

Il Governo ha presentato questo disegno di legge, per la modifica dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1954, per regolarizzare e sistemare una posizione di fatto che esiste nei rapporti della convenzione fra il Governo e l'A. N. S. A..

Il collega onorevole Luzzatto ed il collega onorevole Schiavetti, con i quali ho avuto in privato uno scambio di idee, mi hanno fatto presente che si rendevano conto delle esigenze tecniche di questo provvedimento, ma che desideravano parlarne più ampiamente, non per la legge in sé, ma per tutto quello che riguarda l'impostazione del funzionamento e del servizio dell'A. N. S. A. A tale proposito, abbiamo cercato di trovare una possibile soluzione, ed è sotto questo profilo che avevamo in certo senso raggiunto l'accordo di presentare questo emendamento, per far sì che inviadone il testo alla Commissione finanze e tesoro per il parere, ci fosse un certo tempo per chiarire reciprocamente le nostre idee sulla approvazione di questa legge, sulla quale siamo tutti d'accordo, e sulla necessità di provocare un certo dibattito su quello che è il servizio dell'A. N. S. A.

Ecco il motivo per cui io mi ripromettevo di presentare questo emendamento. Viste però le difficoltà di carattere procedurale

insorte, io mi riservo di presentare successivamente l'emendamento stesso, pregando la Commissione di voler rinviare la discussione a brevissimo termine.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA e senatore MERLIN ANGELINA:

« Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione ». (52-B).

Presenti	30
Astenuto	1
Votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Berloffia, Bernieri, Borellini Gina, Calandrone Giacomo, Conci Elisabetta, De Maria, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Girauda, Luzzatto, Manzini, Marazza, Marotta, Pelosi, Pertini, Rovera Camilla, Riva, Rubino, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi e Valandro Gigliola.

Si è astenuto:

Jacometti.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI